

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - avarie e perdite - calcolo del danno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015

Riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente - Legittimità - Limiti - Fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015

Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avarìa delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015